

PRETURA ROMA (ordinanza) \_\_\_\_\_

5 MAGGIO 1986

ESTENSORE:

LOREFICE

PARTI:

BISCARDO

RAI-TV E ALTRI

**Stampa e radiotelevisione •  
Rettifica • Richiesta ai sensi di  
legge • Assenza • Inammissibilità  
del ricorso.**

*È inammissibile il ricorso volto a chiedere in via urgente la pubblicazione e diffusione di rettifiche sulla stampa e sul servizio pubblico radiotelevisivo qualora non sia stata previamente inviata richiesta ai sensi degli artt. 8, legge 47/1948 (per la stampa) e 7, legge 103/1975 (per la radiotelevisione).*

(Omissis). — Il ricorso della Biscardo S.p.A. è sostanzialmente rivolto ad ottenere la rettifica delle notizie date dai giornali delle tre reti televisive e radiofoniche RAI in data 4 aprile 1986 e dai quotidiani « Il Messaggero » e « Il Tempo » rispettivamente in data 5 e 7 detti mesi ed anno, stante la loro difformità dal vero e il conseguente pregiudizio irreparabile (nome, avviamento, ecc.) per essa ricorrente.

Attesa la non precisa determinazione del tema della presente decisione da parte della ricorrente, che infatti ha citato anche i due ministeri interessati (agricoltura e foreste e sanità), ci si trova a dover considerare le due ipotesi possibili e cioè: a) la difformità delle notizie giornalistiche dalle comunicazioni ministe-

\* L'ordinanza riguarda la diffusione degli elenchi da parte delle autorità dei produttori del c.d. vino al metanolo. Il suo esito negativo deve aver spinto al successivo ricorso deciso da Pret. S. Pietro Vernotico 8 settembre 1986 (in questa Rivista, 1986, 943 con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*).

L'eccezione della mancata richiesta di rettifica era stata avanzata anche nel procedimento deciso da Pret. Roma 7 gennaio 1984 (in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*) ma il ricorrente aveva sanato la mancanza in corso di causa.

riali; b) pur nella piena rispondenza delle prime alle seconde —, la difformità di queste ultime (cioè delle comunicazioni ministeriali) da quanto accertato dalla stessa P.A.; (per la terza ipotesi data dalla somma dei casi *sub a*) e *sub b*), valgono semmai congiuntamente le considerazioni che seguono).

Orbene, con riferimento all'ipotesi formulata *sub a*) non può dubitarsi della ricorrenza nella fattispecie delle previsioni di cui alle leggi 14 aprile 1975, n. 103 e 8 febbraio 1948, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni. I suddetti riferimenti normativi consentono di affermare con la dovuta univocità l'innammissibilità dei ricorsi, stante la palese inosservanza degli adempimenti, il cui previo assolvimento (ove rimasto senza esito) legittima al ricorso in questione.

Invero, dalla documentazione in atti emerge come la Biscardo S.p.A. abbia sicuramente omesso di provvedere a quanto espressamente imposto dagli artt. 7, legge n. 103 del 1975 cit. e 8 legge n. 47 del 1948 cit.

Quindi, ove il ricorso in esame debba intendersi rivolto contro i detti resistenti per un travisamento delle notizie, ai medesimi direttamente ascrivibile, — ipotesi, peraltro, che viene in considerazione per mera completezza, atteso che dalle risultanze documentali è dato evincere la conformità delle notizie diffuse dai giornali radiotelevisivi e dai quotidiani alle comunicazioni ministeriali — si palesa conforme a diritto affermare l'innammissibilità dei ricorsi per i rilievi di cui sopra, né la fondatezza di detta conclusione può essere revocata in dubbio, sull'assunto che nella specie non è stata richiesta la rettifica di cui alle leggi d'innanzi citate, ma un altro provvedimento.

Tale ultima osservazione, infatti, si palesa un mero artificio verbale, palesemente in contrasto sia con le stesse parole espressamente usate in ricorso dalla S.p.A. Biscardo, che con il contenuto di quanto esposto e richiesto col detto ricorso.

Le indicate osservazioni esimono da un approfondito esame delle ulteriori questioni in rito sollevate dalla RAI e dai direttori dei giornali radiotelevisivi.

Come la richiesta di rettifica, anche il ricorso andava indirizzato, anziché alla RAI, direttamente ai detti direttori, sic-

ché la successiva integrazione si palesa inidonea a sanare l'irregolarità processuale conseguente al difettoso assolvimento delle formalità introduttive, stante oltre tutto l'assoluto difetto di una qualunque ipotesi di litisconsorzio, con la conseguente indebita permanenza del rapporto processuale nei confronti della RAI, del tutto priva di legittimazione passiva. Dunque, nell'ipotesi in esame, in cui si assume la conformità delle notizie diffuse dai mezzi di informazione alle comunicazioni ministeriali — ipotesi, come si è detto, avvalorata dalle risultanze di cui ai documenti prodotti — nulla può essere ascritto ai direttori delle testate convenute.

Sicché ogni ipotesi di responsabilità, nel caso in esame, residua — sussistendo i presupposti — in capo ai Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, quale conseguenza di provvedimenti adottati in difetto o in difformità dei presupposti di legge.

Senonché, è da ritenersi assolutamente pacifico che della legittimità e/o opportunità dei detti atti e delle loro conseguenze a questo giudice è precluso di conoscere per difetto di giurisdizione, così come, per la stessa ragione, è da escludere che questo giudice possa ordinare alcunché alla P.A. (come invece richiesto dalla Biscardo S.p.A.) in conseguenza di provvedimenti dalla stessa emanati nell'esercizio del suo imperio.

In conclusione, la ricorrente, nell'accertare la non veridicità delle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione diretti dai convenuti e la non imputabilità di tale fatto ai medesimi, avrebbe dovuto come per legge chiedere la rettifica agli stessi, quindi ricorrere ex art. 700 cod. proc. civ., in caso di loro inottemperanza; nel caso, invece che l'erroneità delle notizie fosse da ascrivere ad imprecisione delle comunicazioni provenienti dalla P.A., avrebbe dovuto chiedere nelle sedi competenti che a questa venissero imposti i comportamenti riparatori del caso.

Eguale, l'iniziativa della Biscardo S.p.A. di estendere il ricorso al direttore del Televideo, senza che vi fosse alcun provvedimento giurisdizionale al riguardo, lascia concludere per l'assenza di un valido rapporto processuale e per l'innammissibilità della domanda.

Venendo all'esame dell'altra ipotesi (quella *sub b*), in cui, pur nella confor-

mità delle notizie diffuse dai mezzi di informazione alle comunicazioni ministeriali, siano queste ultime a dare questione circa la rispondenza a quanto accertato dalla stessa P.A.) emerge la carenza di legittimazione passiva dei direttori delle testate giornalistiche convenute. Invero, le notizie in questione erano dai medesimi diffuse in attuazione di provvedimenti amministrativi,

adottati dalla P.A. in via d'urgenza in considerazione della situazione di gravissimo pericolo determinatasi per l'intera comunità.

Nelle dette condizioni ai suddetti direttori non competeva alcun dovere di verifica, e ciò sia per la fonte delle notizie, che per l'urgenza della loro diffusione.

(*Omissis*).